3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, dei diritti processuali della ricorrente, in particolare dei suoi diritti della difesa e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, avendo, fra l'altro, mancato di fornire alla ricorrente la prova in base alla quale la sua designazione è stata mantenuta prima dell'adozione della decisione di esecuzione 2014/862/PESC del Consiglio e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del Consiglio, ed avendo mancato di fornire una motivazione adeguata.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la designazione della ricorrente viola in ogni caso i diritti fondamentali di quest'ultima e il principio di proporzionalità.

([1]) Decisione di esecuzione 2014/862/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2014, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 346, pag. 36).

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del Consiglio, del 1° dicembre 2014, recante attuazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 346, pag. 3).

Ricorso proposto il 2 marzo 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-112/15)

(2015/C 171/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I.-K. Chalkias, G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A.-E. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C (2014) 10135] (GU L 369, pag. 71), nella parte in cui vengono escluse dal finanziamento dell'Unione europea spese effettuate nel settore degli aiuti per superficie nell'anno di domanda 2008 e corrispondenti al: a) 10 % dell'importo complessivo delle spese sostenute per gli aiuti al pascolo, b) 5 % dell'importo complessivo delle spese sostenute per gli aiuti supplementari accoppiati e c) 5 % dell'importo complessivo delle spese sostenute nel settore dello sviluppo rurale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i motivi di seguito esposti.

1. Per quanto concerne la rettifica del 10 % imposta per le aree a pascolo:

   — con il primo motivo di annullamento si deducono l'erronea interpretazione ed applicazione della disposizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ([1]) della Commissione, del 21 aprile 2004, relativamente alla definizione di pascolo, l'insufficienza di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità.

2. Per quanto riguarda le rettifiche del 5 % imposte per gli aiuti supplementari accoppiati connessi alla superficie e per le misure di sviluppo rurale:

— con il secondo motivo di annullamento si sostiene che la rettifica finanziaria del 5 % per gli aiuti supplementari accoppiati connessi alla superficie è stata imposta in base ad un errore di fatto, con una motivazione insufficiente e in violazione del principio di proporzionalità;

— con il terzo motivo di annullamento la ricorrente fa valere che la rettifica finanziaria del 5 % prevista per gli aiuti del secondo pilastro è stata imposta ingiustificatamente e che, in ogni caso, la valutazione effettuata dalla Commissione al riguardo è scaturita da un errore di fatto ed è manifestamente sproporzionata rispetto al rischio prospettato nelle sue conclusioni in merito alle misure del secondo pilastro. In particolare, per quanto attiene alla misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale, si adduce che la rettifica imposta è in parte la seconda consecutiva per lo stesso oggetto, motivo per il quale essa è illegittima e deve essere dichiarata nulla.

([1]) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).

Ricorso proposto il 4 marzo 2015 — Estonia/Commissione

(Causa T-117/15)

(2015/C 171/33)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: Kristi Kraavi-Käerdi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione contenuta nella lettera della Commissione europea del 22 dicembre 2014 (Ares[2014]4324235), con cui la Commissione ha rifiutato di modificare la propria decisione 2006/776/CE relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate ([1]);

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo: la decisione impugnata è in contrasto con l'Allegato IV, capitolo 4, punto 2, dell'Atto di adesione ([2]), letto in combinato disposto con l'articolo 58 dell'Atto di adesione.

   — La ricorrente afferma che si ricava in modo inequivoco dalla sentenza Pimix (C-146/11, EU:C:2012:450) della Corte che la decisione 2006/776 della Commissione viola, sin dalla sua emanazione, le citate disposizioni dell'Atto di adesione, e che la Commissione avrebbe dovuto modificarla. Poiché la Commissione, con la decisione impugnata, ha rifiutato di modificare la decisione 2006/776, anche la decisione impugnata si pone in contrasto con le citate disposizioni dell'Atto di adesione.

2. Secondo motivo: violazione del principio di buona amministrazione.

   — La ricorrente afferma che la Commissione è soggetta, secondo il principio di buona amministrazione, all'obbligo di applicare gli atti giuridici in conformità dell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Non avendo armonizzato la decisione 2006/776 con il diritto dell'Unione in base alle sentenze pronunciate dal Tribunale nelle cause Repubblica ceca/Commissione (T-248/07, Racc., EU:T:2012:170) e Repubblica di Lituania/Commissione (T-262/07, Racc., EU:T:2012:171), nonché dalla Corte nella causa Pimix (C-146/11, EU:C:2012:450), la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione.